

CORONAVIRUS: RISPOSTE UTILI

Aggiornamento del 20.05.2020 alle ore 17.00

Sommario

1- Quali attività possono riaprire?	3
2- È possibile svolgere manifestazioni?	4
3- Come devono comportarsi le persone con 65 anni e più?	4
4- Come deve comportarsi il datore di lavoro?	4
5 – Protezione dei lavoratori particolarmente a rischio.	4
6- Cosa deve fare un lavoratore appena manifesta sintomi o se viene a contatto con soggetti infetti?	4
7- Quando è consentito ai lavoratori dipendenti guariti dal COVID-19 il reintegro in azienda?	5
8- Situazione valichi in Svizzera	5
9- A chi è consentito l’accesso in Svizzera?	5
10- Sono previste agevolazioni per il pagamento dei contributi sociali?	6
11- Sospensione temporanea degli interessi di mora sui contributi arretrati.	6
12- Quale cifra ha stanziato il governo per l’economia?	7
13- Quali misure sono state prese per impedire un’ondata di fallimenti dovuta alla crisi?	7
14- Quali provvedimenti sono stati presi per il settore culturale?	7
15- È concessa una dilazione dei termini di pagamento?	8
16- Come saranno conteggiati gli interessi di ritardo?	8
17- Quali proroghe sono state concesse?	8
18- Quali provvedimenti sono stati presi in merito al pagamento dei conguagli di imposta comunale?	9
19- Apporto di liquidità in ambito fiscale e per i fornitori della Confederazione.	9
20- Quali provvedimenti sono stati presi in materia di legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)?	9
21- Come verranno calcolati gli acconti d’imposta emessi nel 2020?	9
22- Quali misure sono state prese per i beneficiari di sussidi ai sensi della Legge sul turismo (LTur)?	9
23- Sospensione temporanea delle esecuzioni per il ramo dei viaggi.	10
24- È prevista la sospensione del rimborso dei prestiti erogati tramite i Fondi di Promozione Regionale (FPR)?	10
25- Cosa è previsto in materia di fidejussioni?	10
26- Cosa è opportuno fare prima di ricorrere all’istituto della fideiussione?	11
27- Presentazione e richieste di fideiussione.	11

28- Quale limite ha la fideiussione?	11
29- Quale durata avrà la fideiussione?	11
30- Quali sostegni sono stati previsti per le start up?	11
31- Cosa si intende per lavoro ridotto?	12
32- Informazioni utili per richiedere l'indennità per lavoro ridotto.	13
33- Tutti i datori di lavoro hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto?	13
34- I lavoratori indipendenti hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto?	13
35- L'indennità di lavoro è concessa anche ai lavoratori su chiamata?	14
36- Estensione dell'indennità di lavoro.	15
37- Disposizioni transitorie concernenti il diritto all'indennità di perdita di guadagno.	15
38- Dove deve essere inoltrata la richiesta di indennità per lavoro ridotto?	15
39- Quali provvedimenti sono stati presi per il settore edile?	16

1- Quali attività possono riaprire? (fonte: admin.ch)

Il Consiglio federale ha deciso di allentare i provvedimenti per proteggere la popolazione dal coronavirus. Sono state stabilite tre fasi per la riapertura delle attività nella Confederazione:

- **Prima fase - 27 aprile**

Il Consiglio federale allenterà i provvedimenti per le strutture che prevedono soltanto un numero limitato di contatti diretti, in cui è possibile attuare in modo semplice i piani di protezione e che non generano un forte flusso di persone. Saranno allentati i provvedimenti nel settore medico stazionario. Gli ospedali potranno nuovamente effettuare tutti gli interventi, anche quelli non urgenti. Lo stesso vale per gli studi medici ambulatoriali che potranno riprendere la loro normale attività. Rientrano in questa categoria anche gli studi di medicina dentaria, di fisioterapia e di massaggi medici. Potranno riaprire i parrucchieri, i saloni di massaggio, gli studi di tatuaggio e i centri estetici, anche i centri commerciali del fai da te e di giardinaggio, i negozi di giardinaggio e i fiorai. Non saranno inoltre più soggetti al divieto di esercizio le strutture aperte al pubblico senza un servizio al cliente, quali gli impianti di autolavaggio self-service. Infine è revocata la limitazione alla stretta cerchia familiare per le cerimonie funebri. Il 27 aprile saranno inoltre levate le restrizioni dell'offerta nei negozi di generi alimentari, che potranno nuovamente vendere anche gli articoli esposti che non rientrano tra i beni di prima necessità.

- **Seconda fase - 11 maggio**

In una seconda fase, che scatterà l'11 maggio, potranno riaprire non soltanto i negozi, i mercati e le scuole dell'obbligo, ma anche i musei, le biblioteche e gli esercizi della ristorazione. Gli esercizi della ristorazione potranno riaprire i battenti, ma nel rispetto di severe condizioni. In una prima fase sono ammessi a un tavolo al massimo quattro persone o due genitori accompagnati dai propri figli. Tutti gli ospiti devono essere seduti e tra i diversi gruppi deve essere mantenuta una distanza di due metri o apposti elementi di separazione.

Nelle scuole del livello elementare e secondario sarà nuovamente consentito l'insegnamento presenziale. A tale scopo l'UFSP ha definito, in collaborazione con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), le prescrizioni per i piani di protezione delle scuole. Per la loro elaborazione si è fatto ricorso al comitato consultivo scientifico (COVID-19 Science Task Force) e ad altri esperti. Entro l'11 maggio i Cantoni e i Comuni disciplineranno l'attuazione dei piani tenendo conto delle peculiarità locali. Le scuole potranno organizzare in modo flessibile l'insegnamento in classe. Nei licei e nelle scuole professionali e universitarie, dall'11 maggio saranno nuovamente possibili le attività presenziali cui partecipano fino a cinque persone.

- **Terza fase - 8 giugno**

Il Consiglio federale deciderà sulla terza fase di allentamento, che dovrebbe scattare l'8 giugno, nella sua seduta del 27 maggio prossimo. Sono previste decisioni sul divieto di assembramenti di più di cinque persone, sull'insegnamento presenziale nei licei e nelle scuole universitarie, sulle istituzioni culturali, sugli impianti sportivi, sugli impianti di risalita e sulle funzioni religiose. Il Collegio governativo discuterà inoltre sull'uscita dalla situazione straordinaria secondo la legge sulle epidemie. Il 26 giugno intende prendere ulteriori decisioni per la stagione estiva basandosi sui risultati del monitoraggio.

L'andamento dell'epidemia dipenderà fortemente da come saranno rispettate anche in futuro le regole di distanziamento sociale e d'igiene. Il Consiglio federale intende monitorare con attenzione gli effetti degli allentamenti sull'evoluzione dell'epidemia. Le diverse tappe sono accompagnate da piani di protezione: tutte le imprese e le strutture devono dotarsi di un piano di protezione basato o su un piano generale del proprio

settore o direttamente sulle prescrizioni definite dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dalla Segreteria di stato per l'economia (SECO).

2- È possibile svolgere manifestazioni? (fonte: www.ti.ch)

No, in quanto sono proibiti gli assembramenti organizzati o spontanei con più di 5 persone.

3- Come devono comportarsi le persone con 65 anni e più? (fonte: www.ti.ch)

Per le persone che hanno compiuto 65 anni e per i gruppi definiti vulnerabili e quindi particolarmente esposti al rischio di complicazioni gravi che possono metterne in pericolo la vita, è disposto quanto segue:

- devono preferibilmente restare a casa;
- devono evitare di accudire minorenni;
- per gli acquisti sono invitati a farsi aiutare da parenti o a usufruire dei servizi comunali appositamente organizzati per la consegna a domicilio della spesa;
- possono uscire per motivi medici, per improrogabili motivi di lavoro nell'ambito di un'attività autorizzata e per svolgere attività motoria rispettando le norme igieniche accresciute e di distanza sociale;
- possono utilizzare il trasporto pubblico solo per necessità mediche o professionali.

Si invita la popolazione a lasciare a disposizione delle persone che hanno compiuto 65 o più anni e delle altre persone considerate particolarmente a rischio l'accesso ai negozi di generi alimentari nella fascia oraria mattutina fino alle ore 10.00 per acquisti di necessità che non vengono fatti tramite i servizi comunali o la consegna a domicilio.

Le misure indicate sono valide da lunedì 20 aprile 2020 fino a domenica 10 maggio 2020.

4- Come deve comportarsi il datore di lavoro? (fonte: www.ti.ch)

Il Consiglio di Stato ha ordinato ai datori di lavoro di attivare il telelavoro e, laddove non possibile, di predisporre orari di impiego flessibili volti ad evitare situazioni di affollamento, nonché di adeguare gli spazi lavorativi in modo da garantire il mantenimento dell'opportuna distanza sociale, con un particolare riguardo per le persone a maggior rischio di contagio e di evoluzione negativa in caso di infezione (ovvero individui di età superiore a 65 anni e/o affetti da patologie croniche).

5 – Protezione dei lavoratori particolarmente a rischio. (fonte: admin.ch)

Il datore di lavoro è tenuto a permettere ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa gli obblighi lavorativi, se necessario assegnando loro un lavoro alternativo. Qualora fosse indispensabile la loro presenza in sede, il datore di lavoro deve proteggerli adeguando le procedure interne o la loro postazione di lavoro. I lavoratori particolarmente a rischio possono rifiutare un lavoro assegnato loro se considerano troppo elevati i rischi per la propria salute. Se non è possibile farli lavorare da casa o in sede, il datore di lavoro li pone in congedo con continuazione del pagamento dello stipendio. In questi casi può esigere un certificato medico che attesti l'appartenenza del lavoratore alla categoria delle persone particolarmente a rischio.

6- Cosa deve fare un lavoratore appena manifesta sintomi o se viene a contatto con soggetti infetti? (fonte: www.ti.ch)

Il lavoratore dipendente che manifesta sintomi o che ha intrattenuto rapporti con persone affette da COVI D-19 (in quanto residente presso la stessa abitazione ovvero avente avuto contatti diretti con tali soggetti) è tenuto ad osservare un periodo di quarantena volontaria della durata di 5 giorni, con obbligo di monitoraggio del proprio stato di salute. Tale lavoratore potrà fare rientro al posto di lavoro una volta trascorse 24 ore dalla scomparsa totale dei sintomi simili a quelli del COVI D-19.

7- Quando è consentito ai lavoratori dipendenti guariti dal COVID-19 il reintegro in azienda? (fonte: www.ti.ch)

In merito alle persone dapprima affette dal COVI D-19 e poi guarite, il reintegro in azienda potrà avvenire decorse 48 ore dalla cessazione dei sintomi e in ogni caso dopo 10 giorni dall'insorgenza degli stessi.

8- Situazione valichi in Svizzera (fonte: cdt.ch)

Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC), unitamente all'Amministrazione Federale delle Dogane (AFD), ha disposto al fine di arginare la diffusione del Coronavirus in Svizzera, di proteggere la popolazione e l'assistenza sanitaria nonché di garantire all'Amministrazione federale delle dogane un più agevole espletamento delle funzioni di controllo.

L'elenco dei valichi di frontiera attualmente aperti è pubblicato sul sito internet dell'AFD.

9- A chi è consentito l'accesso in Svizzera? (fonte: cdt.ch)

L'entrata dai Paesi limitrofi è attualmente consentita solo ai cittadini svizzeri, alle persone con un titolo di soggiorno svizzero e a coloro che devono entrare per motivi di lavoro o di assoluta necessità. Sono inoltre consentiti il transito e il traffico delle merci.

Il Consiglio federale intende allentare progressivamente le restrizioni d'entrata dovute al coronavirus in parallelo alla ripresa graduale dell'economia.

L'11 maggio 2020 entreranno in vigore le seguenti misure di allentamento in materia di migrazione:

- I Cantoni tratteranno tutte le domande di permesso di dimora o di permesso per frontalieri presentate dai lavoratori provenienti dall'UE o dall'AELS prima dell'introduzione delle restrizioni d'entrata (25 marzo 2020). Lo stesso vale per le notifiche di assunzione per impieghi di breve durata presso un datore di lavoro in Svizzera e per le prestazioni di servizi transfrontaliere di massimo 90 giorni all'anno.
- Le nuove notifiche per prestazioni di servizi transfrontaliere saranno trattate secondo le consuete prescrizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone se la fornitura del servizio si basa su un contratto scritto stipulato prima del 25 marzo 2020. Ad esempio, un installatore tedesco potrà montare in un'azienda svizzera un macchinario che era già stato ordinato.
- Ai lavoratori provenienti da Stati terzi già titolari di un permesso per esercitare un'attività lucrativa in Svizzera che non hanno potuto ottenere il visto a causa delle restrizioni d'entrata in vigore sarà consentita l'entrata nel Paese.
- Le domande di assunzione di cittadini di Stati terzi presentate prima dell'entrata in vigore delle restrizioni d'ammissione loro applicabili (19 marzo 2020) saranno trattate e approvate a condizione che siano soddisfatti i requisiti della legislazione sugli stranieri e che queste persone possano effettivamente assumere il posto di lavoro.
- Sarà nuovamente possibile il ricongiungimento familiare per i familiari di cittadini svizzeri e per i familiari di cittadini di Stati UE/AELS che vivono in Svizzera.

- I controlli alle frontiere continueranno a essere effettuati. Sarà consentito aprire ulteriori valichi di frontiera per ridurre i tempi di attesa eccessivi. Per mantenere l'intensità dei controlli alle frontiere terrestri, i passeggeri dei voli provenienti dall'estero continueranno a poter entrare in Svizzera solo negli aeroporti di Zurigo, Ginevra e Basilea.

Per il momento restano in vigore tutte le altre restrizioni in materia di migrazione. Il Consiglio federale ha tuttavia tenuto un primo dibattito su ulteriori misure di allentamento nel settore della migrazione e definito un passo successivo fissandolo per l'8 giugno, se la situazione epidemiologica lo consentirà. Il Collegio esecutivo prevede che a partire da tale data saranno nuovamente esaminate tutte le domande di lavoratori provenienti dall'UE e dall'AELS effettivamente in grado di svolgere un'attività lucrativa in Svizzera. Questa seconda fase di apertura sarà effettuata di concerto con i Cantoni e le parti sociali e sarà affiancata dalla riattivazione dell'obbligo di annunciare i posti vacanti.

Per ulteriori domande e risposte sull'entrata e il soggiorno in Svizzera, le eccezioni e il blocco dei visti vi rimandiamo al seguente [link](#).

10- Sono previste agevolazioni per il pagamento dei contributi sociali? (fonte: bsv.admin.ch)

Le casse di compensazione AVS possono accordare una dilazione di pagamento ai datori di lavoro e ai lavoratori indipendenti confrontati a problemi di liquidità. Chi beneficia di una dilazione è esentato dal pagamento degli interessi di mora per un periodo di sei mesi.

Per beneficiare di una dilazione di pagamento esente da interessi di mora si devono adempiere le condizioni seguenti:

- mostrare in modo verosimile di avere problemi di liquidità;
- essere disposti a versare regolarmente acconti;
- procedere subito al pagamento di un primo acconto;
- vi devono essere fondate ragioni per supporre che il debitore dei contributi abbia la volontà e sia in grado di pagare puntualmente gli acconti.

Una dilazione di pagamento esente da interessi di mora può essere concessa da subito. L'esenzione dagli interessi di mora cessa dopo sei mesi. La dilazione di pagamento può invece avere una durata maggiore. La durata è fissata caso per caso dalla cassa di compensazione AVS tenendo conto della situazione specifica. Gli interessi di mora sui contributi AVS/AI/IPG/AD ammontano per principio al 5 per cento all'anno. In caso di concessione di una dilazione di pagamento non sono addebitati interessi di mora per un periodo di sei mesi.

La richiesta di dilazione di pagamento va presentata alla [cassa di compensazione AVS competente](#).

11- Sospensione temporanea degli interessi di mora sui contributi arretrati. (fonte: admin.ch)

Nella seduta del 29 aprile 2020, il Consiglio federale ha deciso che fino alla revoca della situazione straordinaria non saranno addebitati interessi di mora in caso di ritardo nel pagamento dei contributi AVS/AI/IPG e AD. Questa disposizione è temporanea e va ad aggiungersi alla possibilità già accordata alle imprese con problemi di liquidità di chiedere dilazioni di pagamento. Le assicurazioni sociali del primo pilastro, ovvero l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l'assicurazione invalidità (AI) e le indennità di perdita di guadagno (IPG) nonché l'assicurazione contro la disoccupazione (AD), si basano sul sistema di ripartizione. In questo sistema, i datori di lavoro devono pagare per principio mensilmente i contributi salariali alle casse di compensazione e i lavoratori indipendenti devono versare i propri contributi

trimestralmente. Le casse di compensazione impiegano immediatamente i contributi riscossi per finanziare le prestazioni correnti. Per questo motivo fatturano mensilmente i contributi anche durante la crisi del coronavirus. In caso di ritardo nel pagamento dei contributi, di solito si devono pagare interessi di mora. Per sgravare le imprese e i lavoratori indipendenti durante la situazione straordinaria, fino al 30 giugno 2020 AVS, AI, IPG e AD rinunceranno in modo generalizzato ad addebitare interessi di mora sui contributi arretrati. Questa disposizione ha effetto retroattivo dal 21 marzo 2020. Il debito contributivo resterà tuttavia invariato e dovrà essere rimborsato integralmente. Dal 1° luglio 2020 le casse di compensazione ricominceranno a inviare diffide per i contributi ancora arretrati a quel momento e in caso di mancato pagamento avvieranno, se del caso, la procedura di esecuzione. Già dal 20 marzo scorso le imprese che a causa della crisi del coronavirus hanno problemi di liquidità hanno la possibilità di chiedere alla propria cassa di compensazione una dilazione di pagamento. Per beneficiare di questa agevolazione devono impegnarsi a pagare regolarmente acconti. La possibilità di ricorrere a questa agevolazione è mantenuta e l'esenzione dagli interessi di mora sui relativi pagamenti durerà fino al 20 settembre 2020.

12- Quale cifra ha stanziato il governo per l'economia? (fonte: seco.admin.ch)

Il Consiglio federale ha stanziato oltre 40 miliardi di franchi per arginare le conseguenze economiche della propagazione del coronavirus. I provvedimenti di questo ampio pacchetto, indirizzati a diversi gruppi target, sono pensati per evitare licenziamenti, preservare l'occupazione, garantire gli stipendi e sostenere i lavoratori indipendenti. Queste misure devono essere efficaci, rapide e mirate. D'altra parte devono poter essere di nuovo revocate all'inizio della ripresa.

13- Quali misure sono state prese per impedire un'ondata di fallimenti dovuta alla crisi? (fonte: admin.ch)

L'ordinanza adottata in dal Consiglio federale prevede due regolamentazioni provvisorie: l'esenzione temporanea dall'avviso di eccedenza dei debiti obbligatorio e l'introduzione di una moratoria temporanea COVID-19. Entrambe le misure mirano a proteggere dal fallimento le imprese confrontate a problemi di liquidità unicamente a causa della crisi dovuta al coronavirus. Impedendo i fallimenti dovuti al coronavirus, s'intendono salvaguardare i posti di lavoro e i salari e arginare ulteriormente i danni economici della pandemia. In una situazione normale, secondo l'articolo 725 capoverso 2 CO le imprese sono tenute, in caso di eccedenza dei debiti, ad avvisare immediatamente il giudice del fallimento. L'ordinanza del Consiglio federale esenta da tale obbligo le imprese che alla fine del 2019 erano sane sotto il profilo finanziario e per le quali sussiste la prospettiva che dopo la crisi del coronavirus l'eccedenza dei debiti possa essere eliminata. Se invece non sussiste alcuna prospettiva concreta, l'impresa può chiedere, come finora, la moratoria concordataria, le cui condizioni sono state leggermente alleviate a titolo temporaneo dal Collegio governativo. Inoltre, per le piccole e medie imprese (PMI) con problemi di liquidità a causa della crisi dovuta al coronavirus, il Consiglio federale ha introdotto una nuova moratoria temporanea, la cosiddetta moratoria COVID-19. Questa misura permette di concedere alle PMI rapidamente e senza ostacoli burocratici una moratoria temporanea di tre mesi, senza che sia necessario presentare un piano di risanamento. La moratoria può essere prorogata di altri tre mesi. Inoltre, a differenza di quanto previsto per la moratoria concordataria, si applicano limitazioni specifiche a tutela dei creditori. Infatti, la moratoria COVID-19 non riguarda in particolare i crediti salariali e i diritti agli alimenti, che continuano a essere dovuti senza condizioni.

14- Quali provvedimenti sono stati presi per il settore culturale? (fonte: www.ti.ch)

Il Consiglio federale ha deciso una serie di misure per attenuare l'impatto economico della pandemia di COVID-19. Per il settore degli operatori e delle imprese culturali, particolarmente toccati dall'emergenza in corso, sono stati predisposti strumenti specifici disciplinati dall'Ordinanza COVID cultura (misure integrative). La durata dell'Ordinanza è fissata fino al 20 settembre 2020. Per le misure integrative il Consiglio federale ha stanziato un primo finanziamento di 280 milioni di franchi, ripartiti come segue:

- aiuti immediati per le imprese culturali senza scopo di lucro (100 milioni di franchi) e per gli operatori culturali (25 milioni);
- indennità di perdita di guadagno per le imprese culturali con e senza scopo di lucro e per gli operatori culturali (145 milioni);
- aiuti finanziari per le associazioni culturali amatoriali (10 milioni).

Le imprese culturali con sede nel Cantone Ticino possono richiedere indennità di perdita di guadagno a copertura dei danni economici derivanti da annullamento o rinvio di manifestazioni e progetti oppure chiusure aziendali. Le imprese culturali senza scopo di lucro con sede nel Cantone Ticino possono richiedere aiuti finanziari d'emergenza sotto forma di prestiti rimborsabili senza interessi per assicurare la liquidità necessaria. Gli operatori culturali con sede nel Cantone Ticino possono fare richiesta di indennità di perdita di guadagno a copertura dei danni economici derivanti da annullamento o rinvio di manifestazioni e progetti oppure chiusure aziendali attraverso il formulario dedicato. Tutti i formulari si trovano alla pagina www.ti.ch/covidcultura.

15- È concessa una dilazione dei termini di pagamento? (fonte: www.ti.ch)

Sì, è concessa una dilazione dei termini di pagamento di 60 giorni per le fatture emesse dallo Stato. Eventuali eccezioni saranno comunicate separatamente.

16- Come saranno conteggiati gli interessi di ritardo? (fonte: www.ti.ch)

Gli interessi di ritardo maturati per l'intero anno civile 2020 sui crediti fiscali, compresi gli acconti non saldati, non saranno conteggiati. La quota parte di interesse riferita all'anno 2020 già pagata dai contribuenti in base ai conteggi del mese di febbraio 2020 sarà riversata a favore della partita fiscale 2020 nella misura in cui è inferiore a 200 franchi. Gli importi superiori a 200 franchi saranno invece rimborsati.

17- Quali proroghe sono state concesse? (fonte: www.ti.ch)

È concessa una proroga d'ufficio al 30 giugno 2020 per l'inoltro delle dichiarazioni d'imposta per le persone fisiche. È concessa una proroga d'ufficio al 30 settembre 2020 per l'inoltro delle dichiarazioni d'imposta per le persone giuridiche.

Per quanto riguarda il pagamento delle assicurazioni sociali, alle aziende colpite dalla crisi potrà essere concessa una proroga temporanea, senza interessi, per il pagamento dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali (AVS/AI/IPG/AD). Le imprese hanno inoltre la facoltà di far adeguare l'importo degli acconti periodici versati ad AVS/AI/IPG/AD qualora la loro massa salariale abbia subito una sostanziale diminuzione. Lo stesso vale per i lavoratori indipendenti che registrano un crollo del fatturato. La valutazione delle proroghe di pagamento e della riduzione degli acconti è di competenza delle casse di compensazione AVS.

18- Quali provvedimenti sono stati presi in merito al pagamento dei conguagli di imposta comunale? (fonte: tio.ch)

Il Municipio di Lugano ha fissato nuovi termini per il pagamento delle imposte comunali. Il termine di scadenza per il pagamento degli acconti per le persone fisiche e persone giuridiche stabilisce: la 1. rata o pagamento totale entro il 30 giugno 2020; la 2. rata entro il 31 agosto 2020; la 3. rata entro il 31 ottobre 2020. Mentre il termine di scadenza per il pagamento di conguagli d'imposta ancora da emettere o per i conguagli d'imposta in corso d'emissione il termine di pagamento è fissato al 30 giugno 2020 o per le emissioni di conguagli d'imposta che seguiranno da fine aprile fino a nuovo avviso la scadenza è fissata in 60 giorni dal fine mese d'emissione.

Non essendo possibile modificare il termine di scadenza per i conguagli già inviati ai contribuenti (ultima emissione di fine febbraio), il Municipio informa che in questi casi le procedure di richiamo saranno ritardate di un mese, così da consentire un termine di pagamento non di 30 ma di 60 giorni. Per chi è al beneficio di una rateizzazione di pagamento precedentemente concessa vengono invece mantenute le scadenze già concordate. Il calcolo degli interessi sarà applicato dalle date di scadenza notificate.

19- Apporto di liquidità in ambito fiscale e per i fornitori della Confederazione. (fonte: admin.ch)

Le imprese avranno la possibilità di dilazionare i termini di pagamento, senza interessi di mora. Di conseguenza, dal 20 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 l'interesse sarà azzerato (0,0 %) per l'imposta sul valore aggiunto, per i dazi doganali, per particolari tasse al consumo e per le tasse d'incentivazione. Durante questo periodo non verranno fatturati interessi di mora. All'imposta federale diretta si applica la stessa regola dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020. Infine, l'Amministrazione federale delle finanze ha esortato le unità amministrative della Confederazione ad esaminare con celerità le fatture dei creditori e a bonificarle prontamente, a prescindere dai termini di pagamento, rafforzando così le liquidità dei fornitori della Confederazione.

20- Quali provvedimenti sono stati presi in materia di legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)? (fonte: admin.ch)

In tutta la Svizzera dal 19 marzo 2020 al 4° aprile compreso non si può procedere ad atti esecutivi contro un debitore. Il Consiglio federale ha disposto la cosiddetta «sospensione» nella seduta del 18 marzo 2020.

21- Come verranno calcolati gli acconti d'imposta emessi nel 2020? (fonte: www.ti.ch)

La Divisione delle contribuzioni è autorizzata a rivalutare al ribasso la base di calcolo interna per la determinazione degli acconti che saranno emessi nel corso dell'anno 2020.

22- Quali misure sono state prese per i beneficiari di sussidi ai sensi della Legge sul turismo (LTur)? (fonte: www.ti.ch)

È sospeso l'incasso delle rate dei mutui concessi ai sensi della Legge sul turismo (LTur). È altresì prevista la cessione dei crediti per sussidi LTur agli istituti bancari. Si invitano gli albergatori a discutere questa possibilità direttamente con il proprio istituto bancario. Inoltre, gli albergatori che non hanno ancora richiesto acconti

o la liquidazione finale degli investimenti strutturali sussidiati ai sensi della LTur sono invitati a prendere contatto con l'Ufficio per lo sviluppo economico (dfe-use@ti.ch), in modo da accelerare la tempistica per il versamento.

23- Sospensione temporanea delle esecuzioni per il ramo dei viaggi. (fonte: admin.ch)

Nella riunione del 20 maggio 2020, il Consiglio federale ha ordinato la sospensione temporanea delle esecuzioni per il ramo dei viaggi. Fino al 30 settembre 2020 le agenzie di viaggio non possono essere escusse per il mancato rimborso in seguito a un viaggio annullato. Con questo provvedimento mirato, il Consiglio federale attua un incarico del Parlamento e tiene conto delle sfide particolari, anche giuridiche, che devono affrontare le agenzie di viaggio. In seguito alla crisi del coronavirus, numerosi viaggi non possono svolgersi. In tal caso, secondo le disposizioni della legge federale concernente i viaggi "tutto compreso", l'agenzia di viaggio deve rimborsare ai clienti tutte le somme che hanno già versato. Nei prossimi mesi le agenzie di viaggio si vedranno pertanto di fronte a numerose pretese di rimborso a causa di prestazioni non fornite. Nel contempo le agenzie di viaggio hanno crediti aperti presso i fornitori veri e propri (p. es. alberghi, compagnie aeree) e attendono anch'esse il rimborso degli importi per le prestazioni non fornite. Questo rende particolarmente difficile la situazione degli organizzatori e venditori di viaggi, che non è comparabile a quella di altri rami. Vi è il rischio di notevoli problemi di liquidità. Il Parlamento ha pertanto incaricato il Consiglio federale di emanare un disciplinamento specifico. La sospensione si applica alle pretese di rimborso da parte dei clienti per le somme già pagate per i viaggi che non possono svolgersi a causa della pandemia del coronavirus. Grazie alla sospensione, le agenzie di viaggio non possono essere escusse per tali pretese. Tuttavia, gli importi continuano a essere dovuti e, nei limiti del possibile, le agenzie di viaggio devono rimborsarli. La sospensione non tange le altre pretese nei confronti di organizzatori e venditori di viaggi, ad esempio quelle risultanti da contratti di locazione o di lavoro. Entra in vigore il 21 maggio 2020 e si applica fino al 30 settembre 2020. Si fonda sull'articolo 62 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

24- È prevista la sospensione del rimborso dei prestiti erogati tramite i Fondi di Promozione Regionale (FPR)? (fonte: www.ti.ch)

Sì, gli Enti regionali per lo sviluppo (ERS) sono invitati a sospendere il rimborso dei prestiti FPR per progetti direttamente toccati dalla particolare situazione.

25- Cosa è previsto in materia di fideiussioni? (fonte: admin.ch)

Le imprese colpite possono chiedere alle rispettive banche crediti transitori corrispondenti al massimo al dieci per cento della loro cifra d'affari annua o a 20 milioni di franchi al massimo. Occorre soddisfare alcuni criteri minimi: nello specifico l'azienda deve dichiarare di subire perdite di fatturato sostanziali in seguito alla pandemia di coronavirus. Crediti fino a 500 000 franchi, garantiti al 100 per cento dalla Confederazione, vengono erogati senza lungaggini burocratiche e in breve tempo. Il tasso d'interesse è fissato allo zero per cento. Il modulo per la richiesta di credito sarà disponibile da giovedì 26 marzo, data di entrata in vigore dell'ordinanza, sul sito "covid19.easygov.swiss".

I crediti transitori d'importo superiore a 500 000 franchi sono garantiti dalla Confederazione all'85 per cento, mentre il restante 15 per cento è finanziato dalla banca che emette il credito. Tali crediti possono raggiungere i 20 milioni di franchi per impresa e presuppongono un esame più approfondito da parte delle banche. Attualmente, il loro tasso d'interesse è pari allo 0,5 per cento per il mutuo garantito dalla Confederazione.

Le imprese con una cifra d'affari superiore a 500 milioni di franchi sono escluse da questo programma. Poiché molte PMI dispongono soltanto di un conto PostFinance, il Consiglio federale consente anche a PostFinance di mettere a disposizione dei suoi clienti aziendali l'accesso a crediti fino a 500 000 franchi, senza incorrere in lungaggini burocratiche. Ciò non esime PostFinance dal divieto di concedere crediti, ma si tratta piuttosto di una misura limitata nel tempo prevista dal programma in questione. A partire da giovedì 26 marzo 2020, tutti gli interessati dovranno poter accedere ai crediti in modo semplice, rapido e senza lungaggini burocratiche. Il 23 marzo 2020 la Delegazione delle finanze delle Camere federali (DelFin) ha approvato un credito d'impegno pari a 20 miliardi di franchi.

26- Cosa è opportuno fare prima di ricorrere all'istituto della fideiussione?

(fonte: www.ti.ch)

Alle aziende si consiglia di porsi le seguenti domande prima di prendere contatto con la CF Sud: valutare l'impatto della situazione attuale sull'attività; quantificare il fabbisogno di liquidità; valutare la prospettiva a corto/medio termine; preparare i conti 2019 e se del caso le chiusure provvisorie 2020; prendere contatto con la propria banca e verificare con il consulente se, grazie ad una fideiussione CF Sud, è possibile aumentare la linea di credito.

27- Presentazione e richieste di fideiussione. (fonte: admin.ch)

Un'organizzazione che concede fideiussioni concede fideiussioni solidali su richiesta. Le richieste di credito devono essere presentate mediante un modulo alla banca creditrice entro il 31 luglio 2020 e trasmesse dalla banca all'organizzazione che concede fideiussioni entro il 14 agosto 2020. Per i crediti garantiti secondo l'articolo 3 vale come richiesta la trasmissione alla banca dell'accordo di credito sottoscritto dal richiedente. Il richiedente conferma per scritto o in una forma che consente la prova per testo che le informazioni contenute nel modulo presentato per la richiesta sono complete e veritiere. Le organizzazioni che concedono fideiussioni esaminano le richieste di fideiussioni solidali in quanto a completezza e correttezza formale. La SECO disciplina e pubblica i dettagli relativi alla presentazione della richiesta.

28- Quale limite ha la fideiussione? (fonte: www.ti.ch)

Il limite della fideiussione è di 20 milioni.

29- Quale durata avrà la fideiussione? (fonte: admin.ch)

La durata di una fideiussione solidale secondo la presente ordinanza è di cinque anni al massimo.

30- Quali sostegni sono stati previsti per le start up? (fonte: admin.ch)

Sulla base dell'attuale regime di fideiussioni è stata creata una procedura di fideiussione particolare per garantire crediti bancari a start-up qualificate. Questa fideiussione è garantita al 65 per cento dalla Confederazione e al 35 per cento dal Cantone o da terzi reperiti dal Cantone. In questo modo, la Confederazione e il Cantone (o eventuali terzi) garantiscono congiuntamente al 100 per cento un importo massimo di un milione di franchi per ciascuna start-up. La somma complessiva garantita può corrispondere al massimo a un terzo delle spese correnti della start-up relative al 2019. In casi giustificati, il Cantone può derogare da questo principio nella sua valutazione. Le start-up presentano una richiesta di fideiussione tramite il sito web <https://covid19.easygov.swiss/it/per-le-start-up>. Tale richiesta viene trasmessa al Cantone aderente insieme a tutti i documenti necessari attraverso EasyGov. Un servizio designato dal

Cantone verifica i requisiti e inoltra la valutazione della richiesta all'organizzazione di fideiussione competente. Quest'ultima decide in via definitiva in merito alla fideiussione tenendo conto della valutazione espressa dal servizio designato dal Cantone. Su tale base, l'impresa può richiedere un credito garantito presso qualsiasi banca. Vengono prese in considerazione le richieste di fideiussione presentate in forma completa dal 7 maggio al 31 agosto 2020 attraverso la piattaforma summenzionata. Il Canton Vaud ed il Canton Neuchâtel sono stati i primi due Cantoni a confermare la loro adesione al programma di sostegno per le start-up. L'elenco dei Cantoni aderenti viene aggiornato costantemente ed è consultabile alla pagina <https://covid19.easygov.swiss/it/per-le-start-up> dove sono pubblicati i servizi competenti nonché tutte le informazioni relative alla procedura.

Quali imprese vi hanno diritto?

- Start-up con sede in un Cantone aderente e costituite dopo il 1° gennaio 2010 ma prima del 1° marzo 2020.
- Società anonime (SA) o società a garanzia limitata (Sagl) con sede in Svizzera.
- Start-up che non sono attive nel settore dell'agricoltura.
- Nei confronti dell'impresa non è in corso una procedura di fallimento o concordataria né una procedura di liquidazione.
- Start-up che, in seguito alla pandemia di COVID-19, subiscono un notevole pregiudizio economico e si ritrovano a corto di liquidità.

Quali dati sono richiesti?

- Spese correnti. Le spese correnti comprendono soprattutto i salari, gli investimenti non iscrivibili all'attivo, gli affitti, le spese per le domande di brevetti e i consulenti in brevetti, nonché quelle per i processi di ricerca e sviluppo (R&S) interni o esternalizzati.
- Rendiconti annuali a riprova delle spese correnti del 2019 o, se queste ultime non sono disponibili, di quelle del 2018.
- Business plan.
- Dati relativi all'impresa, inclusi i dati di contatto di un interlocutore all'interno dell'impresa.
- Dati relativi alla banca creditrice.
- Richieste di credito pendenti e/o accordi per crediti eventualmente già ottenuti ai sensi dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 del 25 marzo 2020.

Ulteriori requisiti:

- La start-up conferma di non avere, al momento della presentazione della richiesta, un'eccedenza di debiti ai sensi dell'art. 725 CO.
- Il modello di business è scalabile, innovativo, basato sulla scienza o sulla tecnologia.
- Si tiene conto di eventuali crediti ai sensi dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 del 25 marzo 2020.
- L'organizzazione di fideiussione decide in merito alla fideiussione tenendo conto della valutazione espressa dal Cantone. Su tale base, l'impresa può richiedere un credito presso qualsiasi banca.

31- Cosa si intende per lavoro ridotto? (fonte: www.seco.admin.ch)

Per lavoro ridotto si intende una riduzione temporanea del tempo di lavoro convenuto per contratto, ordinata dal datore di lavoro con il consenso dei lavoratori interessati mantenendo i rapporti contrattuali. Grazie all'indennità per lavoro ridotto (ILR) è possibile compensare in maniera adeguata le perdite di lavoro computabili. Lo scopo è quello di prevenire la disoccupazione e mantenere i posti di lavoro.

32- Informazioni utili per richiedere l'indennità per lavoro ridotto. (fonte:

www.seco.admin.ch)

L'indennità per lavoro ridotto (ILR) è uno strumento che permette di compensare temporanei cali dell'attività, preservando i posti di lavoro. L'attuale situazione economica, di portata assolutamente eccezionale, va a pesare fortemente anche sulle persone che lavorano a tempo determinato o con un contratto interinale, oppure che occupano una posizione analoga a quella del datore di lavoro, nonché su coloro che hanno un contratto di apprendistato. È importate pertanto estendere la cerchia degli aventi diritto all'ILR e semplificare le modalità per richiederla, con le seguenti innovazioni:

- L'ILR potrà essere erogata anche ai dipendenti con un contratto a tempo determinato e a coloro che sono al servizio di un'agenzia di lavoro interinale.
- La perdita di lavoro sarà riconosciuta anche alle persone con un contratto di apprendistato.
- Il termine di attesa per l'ILR, che era già stato ridotto, è ora abolito, cosicché scompare la partecipazione del datore di lavoro alla perdita di un'attività lucrativa.
- I lavoratori non devono più compensare le ore straordinarie prima di poter beneficiare dell'ILR.
- Sono state inoltre decise nuove disposizioni urgenti per semplificare il trattamento delle domande e i versamenti dell'ILR. Per esempio ora è possibile anticipare il versamento degli stipendi tramite l'ILR.
- Il termine di preannuncio per lavoro ridotto (ILR) è abolito.
- La durata di autorizzazione del lavoro ridotto è prolungata da 3 a 6 mesi. Ciò permette di diminuire il numero di domande e di accelerare la procedura di autorizzazione.

33- Tutti i datori di lavoro hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto? (fonte:

www.seco.admin.ch)

No. Soltanto i datori di lavoro che attestino in maniera attendibile il nesso causale sussistente tra le perdite di lavoro subite e la comparsa del coronavirus avranno diritto a tale indennità.

34- I lavoratori indipendenti hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto?

(fonte: www.seco.admin.ch)

L'ILR potrà essere erogata anche a coloro che occupano una posizione analoga a quella del datore di lavoro, come gli associati di una società a garanzia limitata (Sagl) che lavorano nell'impresa e sono retribuiti come dipendenti. Ora anche le persone che lavorano nell'azienda del coniuge o del partner registrato possono beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto e far valere un importo forfetario di 3320 franchi a titolo di ILR per un posto a tempo pieno.

Il diritto all'indennità inizia il giorno a partire dal quale sono adempite tutte le condizioni per la concessione, vale a dire al più presto dal 17 marzo 2020, giorno di entrata in vigore dell'ordinanza concernente la presente indennità. Il diritto all'indennità cessa con la revoca dei provvedimenti per combattere il coronavirus.

L'indennità è sussidiaria rispetto alle altre prestazioni. Questo significa che se l'avente diritto percepisce già prestazioni di un'altra assicurazione sociale o privata, non ha diritto alla presente indennità.

Gli indipendenti che impiegano personale possono chiedere l'indennità per lavoro ridotto per i propri dipendenti. Per sé stessi devono invece fare ricorso alla presente indennità.

I lavoratori indipendenti che subiscono una perdita di guadagno a causa delle misure decise dalle autorità per combattere il coronavirus saranno indennizzati, a condizione che non ricevano già altre indennità. I casi contemplati sono i seguenti:

- chiusura delle scuole
- quarantena ordinata dal medico
- chiusura di un esercizio a conduzione personale e accessibile al pubblico

Questa regola vale anche per gli artisti indipendenti costretti a interrompere l'attività lavorativa perché gli ingaggi vengono cancellati in seguito alle suddette misure o perché devono essi stessi cancellare un evento in programma. Le indennità sono assegnate su base giornaliera e in analogia con la legislazione sulle indennità di perdita di guadagno. L'importo corrisposto è pari cioè all'80 per cento del reddito e non può superare i 196 franchi al giorno. I lavoratori indipendenti in quarantena o impegnati in compiti di assistenza possono ricevere rispettivamente un massimo di 10 e 30 indennità giornaliere. Le casse di compensazione AVS sono incaricate di verificare la sussistenza del diritto alle prestazioni e di erogare le prestazioni stesse.

35- L'indennità di lavoro è concessa anche ai lavoratori su chiamata? (fonte: admin.ch)

La cerchia degli aventi diritto all'indennità per lavoro ridotto (ILR) viene estesa a un maggior numero di lavoratori su chiamata. Finora i lavoratori su chiamata il cui grado di occupazione subiva oscillazioni superiori al 20 per cento non avevano diritto all'ILR. Ora le aziende possono invece richiedere l'indennità se impiegano questi collaboratori da oltre sei mesi. In questo modo si intende evitare il licenziamento delle circa 200'000 persone che lavorano su chiamata in Svizzera. Le imprese possono mantenere i rapporti di lavoro con questi collaboratori su chiamata ed è lecito ritenere che il periodo di fruizione dell'ILR sarà più breve di un'eventuale disoccupazione.

Inoltre, per semplificare la procedura di versamento dell'ILR durante questa situazione straordinaria, il Consiglio federale ha deciso che il reddito conseguito con un'occupazione provvisoria durante il lavoro ridotto non è computato nel calcolo dell'ILR. Si tratta di un incentivo finanziario affinché questi lavoratori svolgano un'occupazione provvisoria in settori che stanno accusando un'elevata carenza di personale. Attualmente infatti molte imprese hanno urgente bisogno di manodopera, in particolare nei settori della sanità, dell'agricoltura o della logistica.

Per venire incontro alle imprese il Consiglio federale ha abolito, per tutta la durata della situazione straordinaria, il numero massimo di periodi di conteggio (attualmente pari a quattro mesi) nei quali la perdita di lavoro può superare l'85 per cento dell'orario normale di lavoro. Nelle circostanze attuali infatti ciò rappresenterebbe una minaccia finanziaria per le aziende. Per il momento non è possibile dire quando si potranno revocare le misure delle autorità che vietano completamente alcune attività aziendali. Infine, durante questa situazione straordinaria, per alleggerire gli organi di esecuzione il calcolo dell'ILR avverrà con una procedura sommaria: in considerazione dell'elevato numero di richieste non è più possibile calcolare l'ILR per ogni singolo lavoratore. Grazie a questa procedura semplificata i versamenti potranno essere effettuati con la massima tempestività.

36- Estensione dell'indennità di lavoro. (fonte: admin.ch)

In seguito ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere il coronavirus, numerosi lavoratori indipendenti subiscono perdite di guadagno, sebbene la loro attività non sia di per sé vietata. I provvedimenti finora adottati per attenuare l'impatto economico della pandemia non prevedono alcuna compensazione per questi lavoratori, che possono quindi ritrovarsi in gravi difficoltà finanziarie. Per evitare casi di rigore, il Consiglio federale ha deciso di estendere il diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus ai lavoratori indipendenti che non sono colpiti direttamente dalla chiusura delle strutture o dal divieto di svolgere manifestazioni. La condizione è che il loro reddito annuo dell'attività lucrativa soggetto all'AVS ammonti almeno a 10 000 franchi, ma non superi i 90 000 franchi.

Come per gli altri beneficiari di questa prestazione, l'importo dell'indennità sarà limitato a 196 franchi al giorno, ovvero 5880 franchi al mese. Il diritto nascerà retroattivamente a partire dal primo giorno della riduzione del reddito, ma al più presto dal 17 marzo 2020, e cesserà dopo due mesi, ma al più tardi con la revoca dei provvedimenti adottati per combattere il coronavirus. Le casse di compensazione potranno chiedere la restituzione delle prestazioni riscosse indebitamente.

37- Disposizioni transitorie concernenti il diritto all'indennità di perdita di guadagno. (fonte: admin.ch)

Il 27 aprile e l'11 maggio molti lavoratori indipendenti dovrebbero poter riprendere la loro attività. Secondo l'ordinanza relativa all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, il loro diritto all'indennità si estinguerebbe a quella data. Di fatto, però, essi non potranno ricominciare a fornire pienamente le loro prestazioni sin dal primo giorno, per esempio perché a causa delle prescrizioni in materia di igiene e distanziamento sociale potranno servire un numero inferiore di clienti. Dopo la cessazione della chiusura forzata delle loro strutture la loro situazione sarà pertanto analoga a quella dei lavoratori indipendenti che sono colpiti soltanto indirettamente dai provvedimenti per combattere il coronavirus, il cui diritto all'indennità di perdita di guadagno durerà fino al 16 maggio 2020. Questo termine verrà pertanto applicato anche ai lavoratori indipendenti che potranno riprendere la loro attività il 27 aprile o l'11 maggio. Le persone che hanno già diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus non dovranno fare nulla: la cassa di compensazione AVS competente prorogherà il loro diritto fino al nuovo termine. I lavoratori indipendenti le cui strutture dovranno presumibilmente rimanere chiuse anche dopo il 16 maggio, ad esempio nel settore della gastronomia, continueranno ad avere diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Lo stesso varrà per i lavoratori indipendenti colpiti dal divieto di svolgere manifestazioni. La situazione resterà invariata anche per gli altri aventi diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, vale a dire:

- le persone che sono state messe in quarantena;
- i dipendenti che hanno dovuto interrompere, del tutto o in parte, la loro attività lucrativa in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi (scuola, struttura di custodia collettiva diurna, nonni), fino a che non potranno trovare un'altra soluzione di custodia.

38- Dove deve essere inoltrata la richiesta di indennità per lavoro ridotto?

(fonti: www.seco.admin.ch e ticinonews.ch)

Le richieste per ottenere l'indennità per lavoro ridotto devono essere inoltrate tramite l'apposito formulario "Preannuncio di lavoro ridotto", dal datore di lavoro al servizio cantonale del luogo in cui si trova l'azienda o l'unità aziendale interessata. Il Consiglio federale, in particolare, ha abolito il periodo di

attesa, cosicché scompare la partecipazione del datore di lavoro alla perdita di un'attività lucrativa. Il Preannuncio di lavoro ridotto, unitamente all'approvazione del lavoro ridotto, deve essere completato e trasmesso, in due copie, al seguente indirizzo: Sezione del lavoro, Ufficio giuridico, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

La richiesta può essere effettuata anche online, tramite il sito www.pform2.ti.ch; una volta compilato il modulo, quest'ultimo dovrà essere stampato, firmato e spedito con l'organigramma della vostra azienda all'Ufficio giuridico della Sezione del Lavoro. La priorità sarà data alle richieste inoltrate online.

39- Quali provvedimenti sono stati presi per il settore edile? (fonte: www.ti.ch)

Dal 27 aprile al 3 maggio le attività di cantiere resteranno sospese. Nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permesse: attività sui cantieri all'aria aperta o al coperto, svolte da 15 o meno persone oppure attività di lavorazione ed estrazione della pietra naturale svolte da 15 o meno persone. La direzione lavori e, in assenza di essa, la committenza vigilano sul rispetto del numero delle persone presenti e unitamente alle aziende sul rispetto delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della salute pubblica, segnatamente le norme igieniche accresciute e di distanza sociale. Lo SMCC può concedere deroghe nel caso in cui esista un'urgenza o preminente interesse pubblico.

Fine Comunicato